



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2015

composta dai magistrati

Anna Maria CARBONE PROSPERETTI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
Maria Teresa D'URSO	Consigliere;
Donatella SCANDURRA	Consigliere – Relatore;
Elena PAPA	Referendario.

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n 14/2000 delle Sezioni

Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003, con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza e da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione economico - finanziario degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;

VISTO l'articolo 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

VISTO, altresì, il comma 1 bis dell'art. 3 del già citato D.L. n. 174/2012, che, pur avendo espressamente abrogato il comma 168, della legge n. 266 del 2005, ha sostanzialmente confermato e valorizzato, con la previsione di stringenti termini di esecuzione delle pronunzie di grave irregolarità adottate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e

di applicazione di misure cautelari in caso di inosservanza dei medesimi, la funzione di vigilanza in argomento, destinata ad assumere rilievo autonomo rispetto ai controlli ordinariamente svolti sulla contabilità dei successivi cicli gestionali;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 19/2013/DORG del 13 febbraio 2013, con la quale si è disposto che *"gli esiti dei controlli sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, di cui all'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000 e all'art.1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005, formeranno oggetto di pronuncia da parte della Sezione non solo agli effetti dell'accertamento di gravi irregolarità contabili e finanziarie, ma anche in altri casi segnalati dal magistrato istruttore"*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 34/2014/PRSE del 20 marzo 2014 sul rendiconto 2012 e sul bilancio di previsione 2013, con la quale si è adottata *"Pronuncia con segnalazioni"* sui punti n. 1 *"Analisi anzianità dei residui"*, n. 2 *"Servizi conto terzi"* e n. 3 *"Personale: componenti da sottrarre alle spese"*, affinché l'Ente provvedesse ad eliminare le rilevate anomalie, fermo restando che le iniziative adottate dall'Ente avrebbero formato oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 sui rendiconti dell'esercizio 2012 degli enti stessi nonché dettati

indirizzi di coordinamento della conseguente attività delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 271/2013/INPR del 12 dicembre 2013 con la quale gli organi di revisione economico – finanziario dei Comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le relazioni sul rendiconto 2012 entro i successivi sessanta giorni;

VISTA la relazione questionario predisposta dall'organo di revisione economico – finanziario del Comune di Pescosolido (FR) sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione regionale al numero di protocollo 1203 del 20 febbraio 2014, poi, sostituita in data 30 settembre 2014;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico – finanziario al rendiconto 2012, acquisito al n. 935 del 13 febbraio 2014;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione n. 4261 del 12 agosto 2014 sul rendiconto 2012;

VALUTATI i chiarimenti forniti dall'Organo di revisione con la seconda versione del questionario acquisita al n. 4610 del 30 settembre 2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 39 del 2014, con la quale è stata convocata la camera di consiglio per il giorno 5 dicembre 2014;

UDITO nella Camera di consiglio il Magistrato relatore, Consigliere Donatella Scandurra;

PREMESSO CHE

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione economico – finanziario del Comune di Pescosolido (FR) (1.582

abitanti), non sono emerse anomalie finanziario/contabili di particolare gravità.

L'Organo di revisione economico – finanziario del Comune di Pescosolido non ha segnalato irregolarità.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 166 e seguenti), gli organi di revisione economico – finanziario degli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e rendiconti degli enti stessi.

L'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla con legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante *"Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali"*, ha disposto l'abrogazione espressa dell'art. 1, comma 168, della richiamata legge n. 266/2005.

Con l'inserimento dell'art. 148 bis del d.lgs. 267/2000, ad opera dell'art. 3, comma 1, del richiamato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il Legislatore nazionale ha inteso espressamente ricondurre tale tipo di controllo alle disposizioni dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, puntualizzandone le finalità, così come si sono venute delineando in via pretoria.

Trattasi di un controllo, che - in quanto finalizzato alla tutela *"dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"* - ha lo scopo di segnalare ai Consigli degli enti interessati la presenza di

comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

Nel caso di specie, in sede di analisi della relazione questionario sono stati chiesti chiarimenti in merito ai seguenti punti:

1. Risultato della gestione di competenza (punto 1.1 del questionario).

L'ente presenta un risultato della gestione di competenza negativo, pari ad € 53.819,00, che supera, in termini di valore assoluto, il 5 per cento rispetto alle entrate correnti, configurando un parametro di deficitarietà strutturale.

L'avanzo di amministrazione, rilevato al 31 dicembre 2011, pari ad € 16.446,11, interamente non vincolato, appare, in ogni caso, insufficiente a coprire il differenziale negativo della gestione corrente.

Il saldo negativo della gestione di competenza individua la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, riferiti ad un dato esercizio, consentendo di verificare l'equilibrio tra le risorse affluite all'ente e quelle utilizzate nella sola gestione dell'esercizio, preso a riferimento.

Tale dato denota insufficienza delle provviste finanziarie dell'esercizio rispetto al fabbisogno e può comportare nel tempo l'erosione dell'avanzo di amministrazione.

Il che fa sorgere dubbi circa l'attendibilità dell'attività di programmazione eseguita in sede di bilancio di previsione relativamente all'accertata sovrastima di alcune previsioni di entrata.

Sul punto, ritiene, dunque, la Sezione di adottare una "*Pronuncia con*

segnalazioni", affinché l'Ente provveda ad una più corretta quantificazione delle previsioni di entrata, fermo restando che le iniziative assunte continueranno a formare oggetto di apposita verifica nei prossimi cicli contabili.

2. Risultato di cassa (punto 1.6 del questionario).

L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate per un importo superiore al 5 per cento delle entrate correnti, configurandosi tale situazione quale parametro di deficitarietà strutturale.

L'organo di revisione ha fatto presente che l'Ente ha erroneamente utilizzato un'anticipazione di tesoreria oltre il limite del 5 per cento e che, in ogni caso, tale situazione non si è verificata nell'esercizio 2013.

Dall'analisi del questionario risulta poi che il fondo cassa è pari a zero e che la contabilità interna dell'ente non prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 del TUEL.

Il che denota una situazione di criticità, oltre che rappresentare sintomo di difficoltà finanziarie.

Considerato che l'Ente ha rispettato l'importo massimo del 3/12 previsto dalla legge e che il rilevato ricorso all'anticipazione di cassa deriva da difficoltà di cassa, ritiene la Sezione che sul punto vada adottata una *"Pronuncia con segnalazioni"*, affinché l'Ente prenda coscienza che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale è opportuno ricorrere in via eccezionale, solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità (in quanto ne derivano oneri finanziari), al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili.

3. Analisi anzianità dei residui (punto 1.9.9 del questionario).

Il quadro riferito all'anzianità dei residui evidenzia un disavanzo della gestione dei residui di parte capitale, pari ad € 215.922,70, determinato dalla differenza tra la somma dei residui dei Titoli IV, V e VI (€ 2.045.175,61) al netto di quelli dei Titoli II e IV, parte spesa (€ 2.209.782,81), costituisce un disallineamento, che con un fondo di cassa pari a zero, fa presumere l'utilizzo per cassa di entrate vincolate, e quindi l'esistenza di vincoli da ricostituire.

Va, poi, rilevato che l'avanzo di Amministrazione, pari ad € 17.664,25, risulta interamente non vincolato.

Sul punto, la Sezione ritiene necessario adottare "*Pronuncia con segnalazioni*", affinché l'Ente provveda, come, peraltro, già evidenziato con la deliberazione 34/2014/PRSE sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012, alla costituzione dei vincoli sull'avanzo di amministrazione e prosegua nell'attività di riaccertamento dei residui, fermo restando che le misure adottate dall'Ente formeranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

4. Servizi conto terzi (punti 1.11 e 1.12 dei questionari).

Tra i "*Servizi conto terzi*" trovano allocazione impegni di spesa per voucher formativi LSU, contributi assistenziali associazione e borse di studio L.R. n. 6/2004.

L'organo ha riferito che tale situazione, già evidenziata, peraltro, con la deliberazione 34/2014/PRSE sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012, non si è poi più verificata negli esercizi successivi.

Sul punto, si richiama l'attenzione a quanto previsto dal principio contabile 2, regola 25, che richiama espressamente la responsabilità del

servizio finanziario sulla corretta imputazione, nonché la regola di cui all'Allegato 2 del d.lgs. 118/2011, punto 7.1 dei nuovi principi contabili sull'armonizzazione, che detta parametri precisi e tassativi entro i quali ricondurre le spese per servizi conto terzi ovvero spese che afferiscono alla gestione di parte corrente.

Anche su questo punto, ritiene la Sezione che vada adottata "*Pronuncia con segnalazioni*", affinché l'Ente provveda ad una corretta contabilizzazione delle voci di spesa, fermo restando che le iniziative assunte dall'Ente formeranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

5. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti (punto 1.13 del questionario).

Si è rilevata la mancata adozione delle opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009.

La Sezione non può come non rilevare l'importanza di programmare adeguatamente l'utilizzo delle risorse disponibili, con una corretta definizione delle priorità al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie così come previsto dalle disposizioni di legge.

L'Organo di Revisione ha riferito di aver sollecitato l'adozione di tale adempimento anche in sede di relazione al rendiconto 2013.

Anche su questo punto, ritiene la Sezione che vada adottata "*Pronuncia con segnalazioni*", affinché l'Ente provveda prontamente a tali adempimenti.

6. Spese per il personale: componenti escluse (punto 5.2 del questionario).

L'Ente ha considerato tra le componenti escluse il contributo di € 76.764,25, a carico della Regione Lazio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cinque lavoratori LSU per la durata di cinque anni.

L'organo di revisione ha riferito che con determinazione n. G07796 del 28 maggio 2014, la Regione Lazio ha ratificato la convenzione per il riconoscimento dell'incentivo regionale all'assunzione di LSU a suo tempo stipulata con il Comune di Pescosolido, ferme restando ogni responsabilità del Comune in merito alle attestazioni concernenti la piena legittimità delle assunzioni.

Anche su questo punto, ritiene la Sezione che vada adottata "*Pronuncia con segnalazioni*", affinché l'Ente provveda, come, peraltro, già evidenziato con la deliberazione n. 34/2014/PRSE sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012, a rispettare gli impegni assunti e i limiti di spesa previsti dalla normativa, fermo restando che le iniziative adottate dall'Ente formeranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli contabili.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio adotta "*Pronuncia con segnalazioni*" sui punti n. 1 "*Risultato della gestione di competenza*", n. 2 "*Risultato di cassa*", n. 3 "*Analisi anzianità dei residui*", n. 4 "*Servizi conto terzi*", n. 5 "*Rapporto sulla tempestività dei pagamenti*" e n. 6 "*Spese per il personale: componenti escluse*", affinché l'Ente adotti tempestivamente tutte

le misure idonee ad eliminare le anomalie accertate, con l'avvertenza che ognuna delle sopra evidenziate anomalie continuerà a formare oggetto di costante monitoraggio nei successivi cicli di bilancio;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale di Pescosolido (FR) ed all'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione economico - finanziario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to Donatelia Scandurra

IL PRESIDENTE

f.to Anna Maria CARBONE PROSPERETTI

Depositato in Segreteria il 30 gennaio 2015

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli